

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante 1 pozzo in Comune di SANDIGLIANO, assentita alla ditta PASSARE Sabrina con D.D. n° 1.656 del 12.12.2019. PRAT. PROVINCIALE: SANDIGLIANO5/A.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.656 del 12.12.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "PASSARE Sabrina" (omissis), con sede legale in Via XX Settembre n. 21 - 13876 - SANDIGLIANO (BI);

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i e sottoscritto il 02.10.2019 dalla sig.ra Sabrina PASSARE (omissis), legale rappresentante del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 10/R/2003 la concessione per poter derivare l/s massimi 0,009 e un volume massimo annuo di m³ 100, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,009 d'acqua, mediante pozzo da falda profonda facente parte del Corpo idrico "GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese", in Comune di SANDIGLIANO, ad uso "Civile". Di dare atto che la durata della concessione è di 30 anni, come indicato all'art. 10 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.041 di Rep. del 02 ottobre 2019

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico, che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato